



A.S. 1460 - Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali e sanatoria degli effetti del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64

Contenuto

L'Atto Senato 1460 reca in primo luogo la conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, il quale prevede misure urgenti finalizzate ad assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali.

Nel merito il decreto-legge in conversione consta di **due articoli**.

L'**articolo 1**, dispone, al **comma 1**, che il Presidente e i componenti del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali **continuino ad esercitare** le proprie **funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione** e a quelli **indifferibili e urgenti**, fino all'insediamento del nuovo Collegio e comunque, **non oltre il 7 ottobre 2019** (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto- legge in conversione). Nel corso dell'esame in Commissione è stato approvato all'unanimità l'**emendamento 1.1. testo 2**, della relatrice con il quale si prevede che il Collegio continui ad esercitare le suddette funzioni fino all'insediamento del nuovo Collegio e **comunque non oltre il 31 dicembre 2019**.

Si ricorda che gli attuali membri del Collegio sono stati eletti nelle rispettive sedute di Camera e Senato del 6 giugno 2012 e si sono insediati il 19 giugno 2012. La scadenza del Consiglio dell'Autorità era dunque prevista per il 19 giugno 2019. In conformità al **parere del Consiglio di Stato del 7 dicembre 2010, n. 5388** è stato consentito all'attuale collegio di operare in regime di *prorogatio* fino al 17 agosto 2019. Il regime di *prorogatio* infatti non può avere durata superiore a **sessanta giorni** dalla scadenza naturale del mandato del Collegio.

Il **Consiglio di Stato**, nel citato **parere n. 5388 del 2010**, ha precisato come la durata del periodo di *prorogatio* sia desumibile in via interpretativa dall'articolo 1, comma 15, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e come il termine di sessanta giorni ivi previsto **non sia ulteriormente prorogabile**.

Stante l'improrogabilità del termine desumibile dalla predetta fonte normativa ed in vista della sua scadenza, allo scopo di garantire la funzionalità del Garante per la protezione dei dati personali, per un ulteriore periodo di tempo, in attesa del rinnovo del Collegio è stato adottato il decreto-legge n. 75 del 2019 in conversione. E' appena il caso di ricordare che i membri *in prorogatio* sono [Antonello Soro](#) (Presidente), [Augusta Iannini](#) (vice-presidente), [Giovanna Bianchi Clerici](#) (componente), [Licia Califano](#) (componente). In particolare la nomina di Antonello Soro e di Giovanna Bianchi Clerici è stata comunicata dalla Camera dei deputati al Garante per la protezione dei dati personali in data 6 giugno 2012; la nomina di Augusta Iannini e di Licia Califano è stata comunicata dal Senato della Repubblica al Garante per la protezione dei dati personali in data 8 giugno 2012.

L'**articolo 2** dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento.

Nel corso dell'esame in sede referente è stato approvato **all'unanimità l'emendamento governativo x1.1**, il quale propone l'inserimento di un ulteriore articolo al disegno di legge di conversione. La nuova disposizione prevede la sanatoria degli effetti del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64, decaduto per mancata conversione.

Il [decreto-legge n. 64 del 2019 \(A.S. 1412\)](#) interveniva sulla disciplina organica dei **poteri speciali del Governo** nei settori della **difesa e della sicurezza** nazionale, nonché per le **attività di rilevanza strategica** nei settori dell'**energia, dei trasporti e delle comunicazioni** (cd. golden power), contenuta nel decreto-legge n. 21 del 2012. In sintesi, le principali misure previste dal decreto-legge decaduto riguardavano:

- in linea generale, **l'allungamento dei termini per l'esercizio dei poteri speciali** da parte del Governo e un **arricchimento del contenuto** dell'informativa resa all'esecutivo dalle imprese detentrici degli asset strategici;
- **l'ampliamento dell'oggetto di alcuni poteri speciali** (con riferimento al potere di veto da parte dell'esecutivo, esso veniva esteso anche **all'adozione di atti o operazioni** da parte delle società che detengono gli asset strategici);
- specifiche integrazioni agli **obblighi di notifica** finalizzati all'esercizio dei poteri speciali;
- modifiche alla disciplina dei **poteri speciali in tema di tecnologie 5G**, per rendere il procedimento sostanzialmente simmetrico rispetto a quello per l'esercizio dei poteri speciali nei settori della difesa e della

- sicurezza nazionale;
- con riferimento ai **settori dei trasporti e delle comunicazioni**, novelle volte a rendere la **definizione di soggetto esterno all'Unione europea** simmetrica a quanto disposto in tema di tecnologia 5G e a precisare i **criteri per determinare se un investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico**.

Breve quadro normativo

Il **Garante per la protezione dei dati personali** è un'**autorità amministrativa indipendente** istituita dalla [legge 31 dicembre 1996, n. 675](#) (c.d. legge sulla *privacy*), successivamente disciplinata dal [decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196](#) (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato da ultimo dal [decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101](#). Il Garante è anche l'autorità di controllo designata anche ai fini dell'attuazione del [Regolamento generale sulla protezione dei dati personali \(UE\) 2016/679](#).

I **compiti** del Garante sono definiti dal [Regolamento \(UE\) 2016/679](#) (artt. 57 e 58) e dal [Codice in materia di protezione dei dati personali](#) (art. 154), come da ultimo modificato dal citato [decreto legislativo del 2018](#), oltre che da vari altri atti normativi italiani e internazionali.

In particolare il Garante si occupa di:

- controllare che i trattamenti di dati personali siano conformi al Regolamento nonché a leggi e regolamenti nazionali e prescrivere, ove necessario, ai titolari o ai responsabili dei trattamenti le misure da adottare per svolgere correttamente il trattamento nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui;
- collaborare con le altre autorità di controllo e prestare assistenza reciproca al fine di garantire l'applicazione e l'attuazione coerente del Regolamento;
- esaminare reclami;
- (nel caso di trattamenti che violano le disposizioni del Regolamento) rivolgere ammonimenti al titolare e del trattamento o al responsabile del trattamento e ingiungere di conformare i trattamenti alle disposizioni del Regolamento; imporre una limitazione provvisoria o definitiva di trattamento, incluso il divieto di trattamento; ordinare la rettifica, la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento;
- adottare i provvedimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- segnalare, anche di propria iniziativa, al Parlamento e altri organismi e istituzioni l'esigenza di adottare atti normativi e amministrativi relativi alle questioni riguardanti la protezione dei dati personali;
- formulare pareri su proposte di atti normativi e amministrativi;
- partecipare alla discussione su iniziative normative con audizioni presso il Parlamento;
- predisporre una relazione annuale sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della normativa sulla *privacy* da trasmettere al Parlamento e al Governo;
- partecipare alle attività dell'Unione europea ed internazionali di settore, anche in funzione di controllo e assistenza relativamente ai sistemi di informazione Europol, Schengen, VIS, e altri;
- curare l'informazione e sviluppare la consapevolezza del pubblico e dei titolari del trattamento in materia di protezione dei dati personali, con particolare attenzione alla tutela dei minori;
- tenere registri interni delle violazioni più rilevanti e imporre sanzioni pecuniarie ove previsto dal Regolamento e dalla normativa nazionale;
- coinvolgere, ove previsto, i cittadini e tutti i soggetti interessati con consultazioni pubbliche dei cui risultati si tiene conto per la predisposizione di provvedimenti a carattere generale.

Il **Garante per la protezione dei dati personali** è composto dal **Collegio**, che ne costituisce il vertice, e dall'**Ufficio**, composto dal personale amministrativo a supporto delle attività del Garante stesso. Il Collegio dell'Autorità è composto da **quattro membri**, i quali durano in carica **sette anni** e non possono essere confermati. I componenti del Collegio - che eleggono nel loro ambito il Presidente e un vicepresidente - sono **eletti due dalla Camera** dei deputati e **due dal Senato** della Repubblica con voto limitato.

Quanto al **procedimento di nomina** dei membri del Collegio dell'Autorità, i componenti devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una **procedura di selezione** il cui avviso deve essere pubblicato nei siti *internet* della Camera, del Senato e del Garante almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i *curricula* devono essere pubblicati negli stessi siti *internet*. Le candidature possono essere avanzate da persone che assicurino indipendenza e che risultino di comprovata esperienza nel settore della protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle discipline giuridiche o dell'informatica.

Per quanto riguarda le **incompatibilità**, per tutta la durata dell'incarico il presidente e i componenti **non possono esercitare**, a pena di decadenza, **alcuna attività professionale o di consulenza, anche non remunerata**, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive. Per i componenti del collegio, per i dipendenti dell'ufficio e per il segretario generale è previsto, inoltre, l'**obbligo di astensione per due anni** (dalla cessazione dell'incarico o del servizio) **dalla trattazione di procedimenti** davanti al Garante e dalla presentazione, per conto altrui, di reclami, richieste di parere e interpellanti.

E' imposto in capo ai componenti del Collegio l'**obbligo del segreto**, anche dopo la cessazione del mandato sulle informazioni riservate acquisite nello svolgimento delle proprie funzioni.

Al Presidente spetta un'**indennità** di funzione pari alla retribuzione in godimento al **primo presidente della**

Corte di cassazione e che agli altri componenti un'indennità pari ai due terzi di quella spettante al presidente (art. 153 del Codice della *privacy*).

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi del Senato della Repubblica


Senato: Dossier n. 160/1

Camera: n. 189 /1

24 settembre 2019

Senato Servizio Studi del Senato
Ufficio ricerche su questioni istituzionali, giustizia e cultura

Studi1@senato.it - 066706-2451

 SR_Studi

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.